

		Sentenza n. 135/2025
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario	
	Sabrina Facciorusso Primo Referendario (relatore)	
	ha pronunciato la seguente	
	S E N T E N Z A	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 23900 del registro di segreteria,	
	promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	1) IETTO Antonio Pietro, nato a Careri (RC) il 02/02/1956, C.F.: T TINNP56B02B766H, ed ivi residente in Fraz. Natile, Via Principe Cariati n. 24	
	CONVENUTO CONTUMACE	
	2) IETTO Maria, nata a Careri (RC) il 31.05.1967, C.F.: T TIMRA67E71B766T	
	ed ivi residente in Fraz. Natile, Via Principe Cariati n. 24,	
	CONVENUTA CONTUMACE	
	Esaminati gli atti e i documenti della causa;	
	Data per letta, con il consenso delle parti presenti nella pubblica udienza del 12	
	giugno 2024, la relazione del Giudice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso; udito	
	il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fer-	
	nando Gallone	
	FATTO	

1. Riferisce la Procura che il convenuto Ietto Antonio Pietro è titolare di omomima azienda agricola, esercente l'attività di "allevamento di ovini e caprini".

Tale ditta, mediante presentazione di domande uniche di pagamento e domande di aiuto avrebbe percepito aiuti eurounitari per un importo totale pari ad € 70.084,13 inerente alle Domande presentate per le campagne 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Segnatamente trattasi delle seguenti domande di pagamento:

- domanda Unica n. 80803998311 campagna 2008;
- domanda Unica n. 90805863793 campagna 2009;
- domanda Unica n. 00804501641 campagna 2010;
- domanda di aiuto n. 10803166841 campagna 2011;
- domanda unica n. 20805215637 campagna 2012;
- domanda di aiuto n. 30805803159 campagna 2013;
- domanda di sostegno PSR n. 44745234037 campagna 2014;
- domanda unica n. 40806502130 campagna 2014;
- domanda di sostegno PSR n. 54745143039 campagna 2015;
- domanda unica n. 50264897237 campagna 2015;
- domanda di sostegno PSR n. 64210936817 campagna 2016;
- domanda unica n. 60264693890 campagna 2016;
- domanda di sostegno PSR n. 74 211054817 campagna 2017;
- domanda unica n. 70265345986 campagna 2017;
- domanda di sostegno PSR n. 84210950618 campagna 2018;

mediante le quali sarebbe stato chiesto ed ottenuto il complessivo importo di € 70.084,13 dichiarando falsamente di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (i.e. art. 67 co.1 L. 159/2011).

Tuttavia, riferisce la Procura che lo IETTO sarebbe soggetto pluricondannato e

sottoposto a misure di prevenzione. In particolare, dal casellario giudiziale emer-

gerebbero i seguenti provvedimenti e le seguenti misure:

❖ misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per anni 4, applicata in data 2.4.1997 con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivo il 5.5.1998, in parziale riforma del decreto emesso il 12.6.1992 dal Tribunale di Reggio Calabria;

❖ sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 2.6.1997, in relazione al reato di cui all'art. 341 c. 1 c.p. (oltraggio a P.U.), divenuta irrevocabile in data 24.7.1997; pena prevista pari a 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale;

❖ decreto penale del GIP presso il Tribunale di Locri, esecutivo il 20.6.2012, per il reato di cui all'art. 4 L.110/1975 (porto d'armi senza licenza);

❖ sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 27.9.2016, in relazione al reato di cui all'art. 4 L. 100/1975, divenuta irrevocabile in data 11.1.2017; pena irrogata 6 mesi di arresto.

❖ sentenza di condanna, GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria il 16.02.2018 e divenuta irrevocabile il giorno 11.07.2019, in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. Questo reato – rileva il Pubblico Ministero - rientra nel novero di quelli contemplati dall'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p.

Non risulterebbe, in capo al convenuto Ietto, alcuna riabilitazione prevista dall'art. 70 del D.lgs. 159/2011.

Il convenuto, pertanto, nelle varie domande di pagamento avrebbe dichiarato falsamente di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (i.e. art. 67 co.1 L. 159/2011); inoltre le domande relative alle annualità

2015 (nr. 50264897237), 2016 (nr. 60264693890 – nr. 64210936817), 2017 (nr. 70265345986 – nr. 74211054817) e 2018 (nr. 84210950618), allorquando il Sig. Ietto Antonio Pietro risultava essere detenuto, sarebbero state firmate e depositate dalla convenuta Ietto Maria per conto del coniuge Ietto Antonio Pietro ed in qualità di institore di quest'ultimo.

Il PM chiede che del danno erariale, arrecato al soggetto pagatore ARCEA, rispondano

- IETTO Antonio Pietro relativamente a tutte le annualità
- IETTO Maria in solido con il primo limitatamente all'importo di € 52.237,16, ossia per le somme erogate in relazione alle annualità 2015 (domanda nr. 50264897237), 2016 (domande nr. 60264693890 – nr. 64210936817), 2017 (domande nr. 70265345986 – nr. 74211054817) e 2018 (domanda nr. 84210950618). Questo in quanto, in ragione del rapporto di coniugio, la Signora Ietto Maria non poteva non essere consapevole della misura di prevenzione di cui era destinatario il marito (all'epoca dei fatti peraltro detenuto per altra causa e poi successivamente condannato per il reato associativo di cui all'art. 416 *bis* cp).

2. Con decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale n. 11/2024 del 15/1/2024 è stata fissata per la trattazione della causa l'udienza del 12 giugno 2024. Con ulteriore decreto presidenziale, reso in pari data, è stato designato relatore della causa il Primo Referendario Sabrina Facciorusso.

3. Per l'udienza del 12/6/2024 nessun convenuto si è costituito.

4. All'udienza del 12/6/2024 è intervenuto il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone. Nessuno è comparso per i convenuti, non costituiti.

Data per letta la relazione del Giudice relatore, con il consenso del Pubblico Ministero, quest'ultimo ha avuto la parola. Richiamati sinteticamente i fatti di causa, evidenziando che il soggetto convenuto aveva precedenti non dichiarati, ha chiesto sia dichiarata la contumacia di entrambi convenuti e che sia accolta la domanda attorea.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Questioni preliminari: la contumacia dei convenuti.

Premessa la rituale instaurazione del contraddittorio, e premesso che non è stata sollevata né dall'attore né dal Collegio in udienza una questione di giurisdizione di questa Corte con riguardo alla fattispecie concreta *sub indice* (giurisdizione, del resto, pacificamente riconosciuta al giudice contabile da un consolidato orientamento della Corte di cassazione a Sezioni unite), vanno anzitutto esaminate alcune questioni preliminari.

Deve poi accogliersi l'istanza, formulata dal Pubblico Ministero in udienza, di declaratoria della contumacia dei due odierni convenuti.

Entrambi gli atti di citazione sono stati notificati, in data 23 gennaio 2024, tramite consegna al figlio dei convenuti, Ietto Domenico, come tale qualificatosi al cospetto dell'ufficiale giudiziario.

Entrambi i convenuti sono stati quindi ritualmente raggiunti dalle notifiche degli atti propedeutici all'instaurazione del presente giudizio e deve dichiararsene la contumacia ai sensi dell'art. 93 cgc.

2. Nel merito, la Procura in citazione ha contestato allo Ietto di non avere diritto ai contributi ottenuti in quanto sottoposto a misura di prevenzione e destinatario

di condanne irrevocabili per svariati reati, tra i quali anche il delitto di cui all'art. 416 *bis* cp.

In solido con questi, per talune annualità, il danno è contestato anche a sua moglie Ietto Maria, poiché firmataria delle domande uniche di pagamento, in qualità di institore del coniuge, nel periodo in cui questi era in stato di detenzione.

La domanda risulta fondata.

2.1. La Procura contesta come indebita la percezione dei finanziamenti pubblici in parola poiché il convenuto sarebbe stato privo dei relativi requisiti soggettivi in quanto sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, senza che fosse intervenuta riabilitazione. La misura era stata applicata con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuto definitivo il 5.5.1998. Inoltre, il convenuto – seppure soltanto nel 2019 - risulta essere stato condannato con sentenze irrevocabili per una serie di reati tra cui quello di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 *bis* cp).

Ebbene, l'art. 67 D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia, che si applica anche alle fattispecie previgenti ai sensi dell'art. 116, in quanto esso riprende ed ingloba le previgenti disposizioni della L. n. 575/1965 e succ. modd.) prevede per “**le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione**” di tipo personale e non reale, il divieto di ottenere “*contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali*” (comma 1) nonché la “**decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1” già concesse** (comma 2); ed analoga sanzione è prevista per le “*persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,*

confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,

comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo

640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente

pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.” (comma 8). Nulla si prevede per le

ipotesi di condanna penale per reati diversi o di semplice misura cautelare.

Tanto premesso, il convenuto è inequivocabilmente stato destinatario sia di misure che di condanne *ex art. 67 D. Lgs. n. 159/2011*.

Infatti, come esposto in narrativa, dal certificato del casellario giudiziale si evince

che Ietto Antonio Pietro è stato **condannato per il delitto di cui all'art. 416**

bis cp (dunque, per un reato contemplato all'art. 51 comma 3 *bis* cpp), con sentenza divenuta irrevocabile il 11.07.2019. Egli è stato altresì **sottoposto alla mi-**

sura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, con provvedimento divenuto definitivo il 5/5/1998.

Con sentenze n. 114/2022, n. 216/2022 e n. 238/2023 questa Sezione Giurisdizionale ha già precisato che ai sensi dell'art. 67, d.lgs. n. 159/2011, “*l'assoggettamento a misura di prevenzione definitiva preclude il riconoscimento di benefici pubblici e determina la decadenza da quelli concessi, a prescindere dal periodo di efficacia della misura stessa*”.

In base al dato testuale dell'art. 67 del Codice antimafia (che non fissa alcun vincolo temporale), l'assoggettamento a misura di prevenzione definitiva ovvero **la condanna confermata in appello per taluno dei gravi delitti di cui all'art.**

51 comma 3 bis, preclude il riconoscimento di benefici pubblici e **addirittura determina la decadenza ope legis da quelli concessi**, a prescindere dal pe-

riodo di efficacia della misura stessa, che può essere già cessata alla data di richiesta del contributo (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/06/2016, n. 32730) o addirittura successiva all'erogazione medesima.

Deve quindi affermarsi che **l'erogazione di somme**, nella concreta fattispecie, è sicuramente **avvenuta in violazione dei requisiti previsti per la concessione di aiuti comunitari**.

2.2. Il danno che ne è scaturito risulta causalmente riconducibile, in via immediata e diretta, alla condotta antigiuridica dei due odierni convenuti, avvinti da un sicuro rapporto di servizio con la PA.

2.2.1. Con specifico riferimento alla posizione di Ietto Antonio Pietro (percettore degli aiuti in esame), deve osservarsi che la fattispecie in esame verte in materia di contributi cd. indiretti.

Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti e quella della Corte di cassazione, sono contributi comunitari indiretti quelli disciplinati dall'art. 53 *ter* del Regolamento finanziario comunitario, caratterizzati dalla circostanza che essi entrano nel bilancio dell'amministrazione nazionale (statale, regionale o locale) per poi essere attribuiti ai vari aspiranti attraverso apposite procedure, a differenza dei contributi cd. diretti, che invece non entrano neppure temporaneamente nel bilancio delle amministrazioni nazionali ma sono gestiti *in toto*, a partire dal bando e fino al momento dell'erogazione, dalla stessa Commissione UE ai sensi dell'art. 53 del Regolamento europeo citato.

Nell'uno e nell'altro caso è ormai pacifica la giurisdizione della Corte dei conti.

Più nel dettaglio, circoscrivendo l'esame alla materia in oggetto (ossia i contributi indiretti), le Sezioni unite della Corte di cassazione (nn. 20701/2013 e 26935/2013) hanno chiarito che tra l'amministrazione erogante e la persona fisica o giuridica destinataria della risorsa pubblica si instaura un rapporto di servizio di tipo funzionale o anche semplicemente un rapporto di fatto che, in tutti i casi di indebita percezione, distrazione o cattiva utilizzazione, per la natura del danno

arretrato all'ente pubblico risulta idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

In questo senso, *ex plurimis*, si veda la pronuncia SSUU 3 marzo 2010, n. 5019, secondo la quale *“in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, [non soltanto] disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato [ma anche] ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

2.2.2. Quanto invece alla convenuta IETTO Maria, è sufficiente rammentare come ella abbia operato in qualità di procuratrice institoria, ed è noto che la giurisprudenza ha esteso la giurisdizione della Corte dei conti agli amministratori e ai rappresentanti legali degli enti privati destinatari di risorse pubbliche. Attraverso l'esercizio dei propri poteri institori ella si è direttamente ingerita nel procedimento volto all'erogazione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda.

Il rapporto di servizio con l'Amministrazione, in capo a entrambi i convenuti, è dunque innegabile.

2.3. Quanto alla condotta e alla sussistenza del nesso causale, deve osservarsi che lo IETTO già molti anni addietro rispetto alla presentazione delle domande (la prima domanda è del 2008) si era reso destinatario di una misura di prevenzione (applicata nel 1992 per la prima volta, poi modificata e infine divenuta definitiva nel 1998) e non può presumersi che non sapesse che la legislazione antimafia ritiene i soggetti destinatari di misure di sorveglianza speciale sostanzialmente inidonei a ricevere fondi dallo Stato, e questo non solo in virtù del principio

ignorantia legis non excusat (senza contare che il convenuto ha subito svariati processi nel corso degli anni, fino almeno al 2018, dunque si variamente avvalso dell'assistenza di avvocati nel corso degli anni), ma anche perché è un dato di comune conoscenza che i benefici pubblici non spettano a soggetti pericolosi e/o appartenenti alla criminalità organizzata. Ciò nonostante, non si è astenuto dal domandare i contributi, percependoli materialmente, in danno dell'organismo pagatore.

Se anche non si fosse reso destinatario, nel 1998, di alcuna misura, Ietto Antonio Pietro è pur sempre stato condannato (2019) per mafia, e questo genere di condanne, lo si ribadisce, comportano persino la decadenza da contributi già percepiti, secondo uno schema causale stabilito *ope legis* e dunque nemmeno passibile di prova contraria (circostanza anch'essa di comune conoscenza).

2.3.1. Come si diceva, il danno è causalmente riconducibile anche alla condotta dell'altra convenuta, IETTO Maria, la quale operava quale soggetto professionale inserito nella gestione dell'azienda presentando le domande di contributo a nome del marito firmando essa stessa in qualità di istitutrice del marito; in qualità di coniuge non poteva non essere a conoscenza delle condanne penali del marito.

Le condotte di entrambi i convenuti, dunque, si pongono inevitabilmente come causa adeguata – secondo regolarità causale - della erogazione di somme non dovute.

2.4. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene sussistere una condotta dolosa dei convenuti per i motivi che seguono.

2.4.1. Come si è detto, all'epoca della presentazione della prima delle varie DUP in esame lo IETTO era già stato destinatario di una misura di e, come sopra precisato, deve presumersi che fosse a conoscenza della non spettanza dei

benefici a causa delle condanne subite. Analogo principio vale poi per la moglie

IETTO Maria.

In conclusione, risulta che il beneficiario Ietto Antonio Pietro e la di lui coniuge, Ietto Maria, hanno scientemente ritenuto di presentare le domande nonostante la consapevolezza della precedente applicazione di una misura, ed hanno finanche dichiarato falsamente di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

2.5. Passando all'individuazione delle responsabilità individuali, sussiste senz'altro la responsabilità dolosa di IETTO Antonio Pietro, che ha presentato la domanda benché fosse già destinatario di una misura di prevenzione, e fermo restando che la successiva condanna per mafia avrebbe comunque determinato decadenza dai benefici. La responsabilità di Ietto Antonio Pietro concerne l'intera somma contestata pari a € 70.084,13.

2.5.1. Sussiste altresì la responsabilità della di lui moglie, limitatamente alle domande presentate in qualità di istitutrice (anni dal 2015 al 2018), non potendo la stessa non essere a conoscenza dei precedenti penali del marito.

Pertanto, attesa la solidarietà della obbligazione di responsabilità amministrativa nei casi di condotta dolosa (art. 1 comma 1-*quinquies* l. n. 20/1994), la convenuta Ietto Maria risponde in solido con l'altro convenuto, Ietto Antonio Pietro, limitatamente all'importo di € 52.237,16, ossia per le somme erogate in relazione alle annualità 2015 (domanda nr. 50264897237), 2016 (domande nr. 60264693890 – nr. 64210936817), 2017 (domande nr. 70265345986 – nr. 74211054817) e 2018 (domanda nr. 84210950618).

3. Trattandosi di debito di valore, i condannati al risarcimento del danno Ietto Antonio Pietro e Ietto Maria devono essere altresì condannati al pagamento della

rivalutazione monetaria sulle somme rispettivamente da loro dovute a titolo di responsabilità amministrativa (sopra precisate), rivalutazione da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di ciascun pagamento della ARCEA a beneficio dello Ietto fino alla data di deposito della presente sentenza. Inoltre, sugli importi rivalutati di condanna sono dovuti dai condannati gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del Codice civile.

4. La regolazione delle spese processuali segue il principio di soccombenza.

Pertanto, alla condanna degli odierni convenuti segue la condanna in solido degli stessi al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, ai sensi dell'art.31 commi 1 e 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

a) dichiara la contumacia dei convenuti Ietto Antonio Pietro e Ietto Maria;

b) condanna il convenuto Ietto Antonio Pietro al pagamento in favore dell'ARCEA della complessiva somma di € 70.084,13 (Euro settantamilaottantaquattro/13);

c) condanna la convenuta Ietto Maria, a titolo di responsabilità in solido con il convenuto Ietto Antonio Pietro, al pagamento in favore dell'ARCEA della complessiva somma di € 52.237,16 (Euro cinquantaduemiladuecentotrentasette/16).

Alla somma da ognuno rispettivamente dovuta si aggiunge la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT con decorrenza dalla data di ciascun pagamento fino alla data della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla presente sentenza al soddisfo;

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.

IL PRESIDENTE

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

FOGLIO	IMPORTO
4	€ 64,00
8	€ 128,00
1	€ 16,00
2	€ 32,00
	€ 41,34
	€ 98,62
4	€ 64,00
4	€ 64,00
	€ 10,47
	€ 518,43